

Roma, 4 giugno 2015

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: SGRAVI CONTRIBUTIVI SULLA CONTRATTAZIONE DI
SECONDO LIVELLO PER L'ANNO 2015 – D.M. 8 APRILE 2015**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all'oggetto (Circolare n. 2497 del 19/01/2015 e Circolare n. 2506 del 26/02/2015), per segnalare che il Decreto Ministeriale 8 aprile 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/05/2015 - che si unisce in allegato - regola le modalità di accesso allo sgravio contributivo sulle somme corrisposte ai dipendenti per l'anno 2015 in attuazione di previsioni di contrattazione territoriale o aziendale di secondo livello.

Come ricordato nelle citate Circolari federali, con l'interpello n. 2/2015 del 12 gennaio scorso, in risposta a una specifica istanza presentata da Federmanager, il Ministero del Lavoro ha espresso la posizione estensiva che riconosce il beneficio in oggetto anche per la categoria dei dirigenti con riferimento alla normativa per l'anno 2014 (D. M. 14/02/2014), ma la cui validità interpretativa, evidentemente, deve intendersi riferita anche alle successive disposizioni legislative che hanno ad oggetto l'agevolazione contributiva in esame.

Facendo ora riferimento al D.M. 8 aprile 2015, pertanto, vengono stabiliti i criteri generali di accesso all'agevolazione contributiva sulla quota di retribuzione imponibile, con effetto dal 1° gennaio 2015, con riferimento alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello nell'anno 2014.

Nello specifico, lo sgravio in questione per quest'anno viene fissato **nella misura massima del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita** (nel 2014 la misura corrispondeva al 2,25% del trattamento economico annuo lordo imponibile del lavoratore interessato) e consiste nella riduzione di 25 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e nella completa esclusione dall'assoggettamento contributivo della quota retributiva agevolabile che fa capo al lavoratore (in generale lo sgravio a carico del lavoratore è pari a 9,19% della retribuzione), in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 67-68, della Legge 24/12/2007 n. 247.

Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) previsto dall'art. 3-ter della Legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2015 pari a 46.169 euro).

A titolo dimostrativo, si riporta di seguito un esempio di calcolo dello sgravio su una retribuzione tipo:

R.A.L.= 80.000 euro
Premio contrattazione aziendale = 20.000 euro
Retribuzione contrattuale annua (comprensiva di premio):
100.000 euro
Tetto massimo dell'erogazione per cui si può richiedere lo sgravio:
 $100.000 \times 1,60\% = 1.600$ euro
Sgravio Azienda: $1.600 \times 25\% = 400$ euro
Sgravio Lavoratore: $1.600 \times 9,19\% = 147,04$ euro
Sgravio totale: $400 + 147,04 = 547,04$ euro

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

1) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 29 giugno 2015);

2) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Per accedere all'incentivo i datori di lavoro inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le istruzioni operative che verranno impartite prossimamente con una apposita Circolare dall'Inps. La domanda deve comunque contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
- d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.


Il finanziamento complessivo per l'anno 2015 è pari a **391 milioni di euro**, da ripartire per incentivare la contrattazione di secondo livello rispettivamente nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, finora l'Inps ha provveduto alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Per stimolare la diffusione delle forme di contrattazione di secondo livello, infine, alleghiamo nuovamente il modello di Contratto Integrativo Aziendale che abbiamo predisposto da adottare, con le necessarie integrazioni del caso, per l'applicazione di sistemi di retribuzione variabile attraverso l'assegnazione di piani di incentivazione per i dirigenti, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

 Mario Cardoni

All. 2